COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 617

Disegni di legge (*Rinvio della discussione*):

Modificazioni alle disposizioni sulla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, di fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro. (2093) 617

PRESIDENTE 617

Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente nazionale serico da lire 750.000 a lire 20 milioni. (2302) . . 618

PRESIDENTE 618

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate e del mercato assicurativo. (2042) 618

PRESIDENTE 618, 622, 623, 624, 625

PAGANELLI, *Relatore* 618, 619, 622, 623, 624

GIOLITTI 618, 619, 620, 621, 624

FASCETTI 618, 620

DE VITA. 618, 619, 622, 623, 624

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . 619, 620, 621, 622, 623, 624

FARALLI 621, 622, 623

LOMBARDI RUGGERO 622, 623

SAGGIN 622, 624

SANNICOLÒ 622, 623

BONINO 623

DAMI 624

GRILLI 625

MANUEL GISMONDI 625

La seduta comincia alle 9,40.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Invernizzi Gaetano e Menotti.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni sulla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, di fiale di vetro neutro per iniezioni, nonchè delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro. (2093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni sulla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, di fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro.

L'Alto commissario per l'igiene e la sanità ha chiesto di rinviare l'esame del provvedimento, onde poter completare alcune indagini. Ritengo che tale richiesta possa essere accolta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente nazionale serico da lire 750.000 a lire 20 milioni. (2302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente nazionale serico da lire 750.000 a lire 20 milioni.

La Commissione Finanze e Tesoro, non essendo ancora in possesso dei dati in base ai quali valutare come sono state spese le somme precedentemente concesse, ha chiesto che l'esame del provvedimento sia rinviato.

Le ragioni sono più che sufficienti per aderire alla richiesta di rinvio, pertanto, non essendovi osservazioni ritengo che così possa rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate e del mercato assicurativo. (2042).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate e del mercato assicurativo.

Il relatore, onorevole Paganelli, ha facoltà di fornire alla Commissione i chiarimenti chiestigli nella precedente seduta.

PAGANELLI, *Relatore*. Nell'ultima riunione, alcuni colleghi chiesero chiarimenti che concernevano, essenzialmente, i principî informatori del provvedimento. Si chiedeva di sapere perché lo Stato assume *in toto* il rischio, servendosi dell'I. N. A.; l'onorevole De Vita espresse l'opinione che lo Stato, intervenendo nelle assicurazioni, dovesse anche intervenire nella disciplina dei noli; vi furono altri colleghi che si dichiararono contrari al provvedimento per questione di principio.

La richiesta fondamentale, però, era diretta a conoscere quanto l'applicazione di questa legge avesse gravato sulle finanze dello Stato durante la guerra; si voleva anche sapere se fosse vero che gli armatori, in conseguenza di queste disposizioni di legge, avevano avuto la copertura dei loro danni di guerra al cento per cento.

Per quanto riguarda l'I. N. A. e i noli, risponderà il rappresentante del Governo. Debbo però dire, all'onorevole De Vita, che, in caso deprecato di conflitto, come è già avvenuto per il passato, lo Stato interviene anche nella disciplina dei noli, attraverso il blocco dei prezzi.

In relazione all'altro quesito, mi sono stati forniti i dati relativi al costo di queste assicurazioni durante il periodo bellico, dati che ho potuto controllare personalmente in un prospetto riassuntivo presso l'ispettorato generale.

La gestione relativa all'assicurazione dei rischi di guerra, durante gli anni che vanno dal 1939 al 1946, ha dato questi risultati: premi riscossi 1.315.079.217; sinistri (fra liquidati e da liquidare, notando che questi ultimi sono il 10 per cento) 4.218.264.059; eccedenza dei sinistri sui premi 2.903.184.842.

La gestione relativa alla riassicurazione statale dei rischi ordinari della navigazione, durante gli anni di guerra e fino all'esercizio finanziario 1947, è stata, come sempre, attiva per il Tesoro, come risulta dai seguenti dati: importo complessivo dei premi riscossi dallo Stato 219.435.634, sinistri liquidati 3 milioni e mezzo, sinistri da liquidare 5 milioni e 182 mila; in totale 8.683.482, con una eccedenza dei premi sui sinistri di 210.752.152.

GIOLITTI. Si parla di riassicurazione di rischi ordinari. Vorrei sapere la differenza fra la prima parte, che si riferisce ai rischi di guerra, e questa seconda che si riferisce ai rischi ordinari; voglio dire che questa riassicurazione non copre l'assicurazione di cui si è parlato prima.

FASCETTI. Prima vi era la guerra, e poi è restato il rischio-mine.

GIOLITTI. No. Qui si tratta dello stesso periodo. Nella prima parte si parla di assicurazione, nella seconda di riassicurazione, però i rischi ai quali ci si riferisce non sono gli stessi.

PAGANELLI, *Relatore*. I secondi sono rischi ordinari, i primi sono di guerra. La perdita verificatasi nella gestione dei rischi di guerra era prevista dal Governo, ed è da attribuirsi alla determinazione di applicare premi politici, di gran lunga inferiori a quelli necessarî per un equilibrio economico della gestione, e ciò in rapporto alle direttive di politica economica seguite durante la guerra, e più precisamente al blocco dei noli.

DE VITA. Ecco la differenza: non siamo più in guerra.

PAGANELLI, *Relatore*. Quello che sto dicendo vale a spiegare il perché di quella eccedenza dei sinistri che sono stati pagati.

Nelle precedenti riunioni, è stato sempre detto: perchè il Governo si deve prendere questo carico? Noi abbiamo una situazione deficitaria, quindi non ci pare opportuno che questo disegno di legge sia approvato. Ed io, in questo momento, sto spiegando quale è la situazione dei rischi di guerra e dei rischi ordinari nel periodo che ci interessa.

Siccome per il periodo bellico vi è stata una perdita rispetto ai sinistri, questa si spiega con l'esistenza dei prezzi politici, che riguardavano anche il blocco dei noli. Non intendo con ciò di dimostrare la utilità dell'attuale disegno di legge, ma soltanto di fornire le notizie richieste sulla gestione durante il periodo di guerra.

Ora, mentre si è registrata una perdita di un certo rilievo per i rischi di guerra, si è avuto, invece, un utile, di circa 210 milioni, per i rischi ordinari.

GIOLITTI. È chiaro che in periodo di guerra i rischi ordinari rappresentano una parte secondaria. Voglio dire che, praticamente, nel periodo di guerra non esistendo rischi ordinari, l'attivo dei medesimi non ci dice nulla. Bisogna vedere il bilancio negli anni che non sono di guerra.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Posso fornire io i relativi dati:

Rischi per gli anni 1947-1951: premi netti complessivi, lire 699.128.574; danni liquidati 121.231.919. Risultano 500 milioni circa a favore dello Stato, per il periodo che va dal 1947 al 1951.

PAGANELLI, *Relatore.* Su questo punto, credo e spero che i dubbi dei colleghi siano eliminati. Del resto, questo intervento dello Stato si va riducendo ogni anno sempre di più. Nel 1951 i rischi assunti ammontano a circa 21 miliardi, e vi dissi che, tenuto conto della gestione cessata, abbiamo 25 milioni di utile netto.

Ricordai che, nel 1950, questi precedenti assicurativi erano di 25 miliardi e nel 1938 erano di 40. Questo disegno di legge, quindi, non costituisce un pericolo per lo Stato; anzi, i dati dimostrano come vi siano stati dei vantaggi. Si disse che, in definitiva, quelli che ne avevano avuto il maggiore vantaggio erano gli armatori. Ripeto quanto risposi allora: « I valori assicurati sulle navi dalla gestione rischi di guerra, erano determinati in base a tabelle stabilite all'inizio della guerra e che risultarono successivamente molto inferiori al valore effettivo e al costo di ricostruzione delle navi perdute. Infatti, gli armatori, a partire dal secondo anno di guerra, rivolsero continue pressioni ai competenti organi di governo, perché fosse loro consentito di assicurare le navi per il pieno valore di mercato o di ricostruzione, senza peraltro ottenere l'accoglimento di tale richiesta. È, pertanto, da escludere che la gestione rischi di guerra abbia mai potuto indennizzare al cento per cento le avarie o le perdite di navi da essa assicurate – del resto, per cifre notevolmente inferiori al valore effettivo delle navi – anzi, in generale, tali indennizzi, non potendo mai superare le somme assicurate, lasciavano a carico dell'assicurato una parte notevole della perdita ».

Fu anche accennato, da alcuni colleghi, alla questione delle requisizioni. Al che io rispondevo: « Per quanto concerne le navi requisite dall'amministrazione della Marina mercantile, è da tener presente che la requisizione comportava, per legge, la cessazione della assicurazione, rispondendo direttamente l'amministrazione della Marina mercantile dei danni e delle perdite, sia per rischi ordinari che per rischi di guerra. Ne consegue che le navi perdute o danneggiate in regime di requisizione nessun indennizzo potevano conseguire a carico della gestione assicurativa dei rischi di guerra. Tale assicurazione – obbligatoria per le navi con stazza superiore alle mille tonnellate – escludeva altresì il diritto al risarcimento previsto dalla legge sui danni di guerra. Comunque, anche per le navi requisite, l'indennità di perdita era determinata dopo una valutazione della apposita commissione presso il Ministero della marina mercantile ».

DE VITA. Io desidero, soltanto, riassumere quello che ho detto nelle sedute precedenti, con qualche nuovo rilievo, e desidero, in modo particolare, riferirmi all'articolo 1.

Già l'onorevole Bonino aveva fatto rilevare che l'articolo 1 è di una gravità eccezionale, e credo che l'onorevole Sottosegretario sia in condizioni di poter rilevare questo vizio giuridico meglio di me. Noi ci troviamo in presenza di società costituite per volontà espressa di soci, di azionisti, i quali approvano un atto costitutivo e uno statuto che debbono esser rispettati dalle leggi.

Ora, invece, noi approviamo una disposizione, la quale stabilisce, a questo riguardo, una deroga a quella che è la libera sfera di attività del cittadino, riconosciuta dalla legge. E ciò mi pare assai grave.

Circa l'opportunità, in generale, di questa legge, debbo ribadire che si tratta di società che possono, e non debbono, fare la riassicu-

razione, che la fanno, cioè, solo quando ritengano sia per loro conveniente di farlo. Si dice allora: interviene lo Stato. Ma lo Stato interviene non solo per andare incontro alle esigenze dei trasporti marittimi; ma in quanto la riassicurazione è sempre possibile attraverso le società straniere, soprattutto per venire incontro alle esigenze degli armatori, facendo pagare una quota bassa. E allora io dico che si può anche arrivare a un provvedimento di questo genere, quando vi sia necessità immediata, come nel caso di guerra in cui, evidentemente, non si può discutere; ma poichè, in questo caso, lo Stato non interviene in modo generale, come interverrebbe nel caso di emergenza, bensì in modo unilaterale, agevolando soltanto determinate categorie, mi dichiaro contrario al disegno di legge. Né mi sembra che nella sfera internazionale vi siano preoccupazioni, poiche ci si sta avviando verso una distensione.

GIOLITTI. Dichiarandomi d'accordo con quanto ha detto or ora il collega De Vita, desidero aggiungere qualche cosa, al fine di dimostrare ai colleghi la gravità di questo disegno di legge. E mi soffermerò, in particolare, sull'articolo 1 e sull'articolo 3, e cioè sul quanto concerne la capacità di copertura delle società autorizzate all'assicurazione.

A me pare che ci troviamo proprio sulla via di far firmare allo Stato una cambiale in bianco a favore delle società di assicurazione, giacchè questa capacità di copertura è un'incognita, almeno per noi. Può darsi che non lo sia per il Ministero. Noi non sappiamo quale è il rischio che lo Stato si assume per l'eccedenza di queste capacità di copertura.

È vero che le compagnie sono tenute a comunicare i loro massimari al Ministero, ma qui importa sapere se deve essere questa capacità di copertura denunziata con quella veridicità che ben si conosce da parte delle società assicuratrici, o se, invece, lo Stato intenda accertarla con i mezzi che sono a sua disposizione, giacché la differenza è veramente sostanziale. Tutta l'impostazione, tutto lo spirito del disegno di legge è tale da far presumere una rinuncia, da parte dello Stato, a qualsiasi intervento per riformare la situazione assicurativa in Italia, che è una situazione evidentemente monopolistica.

Qui si tende, insomma, a cristallizzare la situazione monopolistica attuale, con l'aggravante che lo Stato viene a caricarsi della riassicurazione, e, per giunta, con premi molto bassi. Risulta che, ad esempio, su una ricostruzione navale di 15 miliardi, normalmente, il massimale delle compagnie è di due miliardi e 400 milioni, mentre il resto viene coperto dallo Stato. C'è un rapporto di questo genere fra rischio e premio per quanto riguarda le compagnie assicuratrici da una parte e lo Stato dall'altra:

È scarso, infatti, evidentemente, il rischio per il massimale che si carica la compagnia e più alto è il premio, mentre fortissimo è il rischio per il massimale a carico dello Stato, e basso è, invece, il premio.

FASCETTI. Soltanto che il danno è quello del primo rischio e non si arriva mai ad una copertura totale.

GIOLITTI. Altra questione da tener presente, che è importante per le costruzioni navali, è quella che si riferisce alle costruzioni navali commesse dallo Stato. In questo caso lo Stato viene praticamente a fare il riassicuratore di sé stesso, perchè da una parte paga il premio, coprendo il primo rischio, col massimale alla società privata, e dall'altra viene poi a garantire se stesso, come è accaduto in parecchi casi.

Mi pare, però, che la questione essenziale sia quella della determinazione – e non sappiamo con quali criterî verrebbe stabilita – della capacità di copertura delle compagnie assicuratrici, avuto riferimento agli articoli 1 e 3, ove si stabilisce la misura della copertura da parte dello Stato. E mi pare che questo elemento di giudizio, che è fondamentale, noi dovremmo averlo.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Io faccio rilevare, innanzitutto, per quanto riguarda l'articolo 1, che questo disegno di legge non impone alle compagnie di assicurazioni di assumere queste assicurazioni oltre le capacità che esse hanno, bensì dà la facoltà alle compagnie di assicurare i rischi oltre i limiti stabiliti con gli statuti. Esse possono modificare il loro statuto, cosa che oggi non potrebbero fare perché manca una legge apposita. Di solito, poi, gli statuti debbono essere approvati dal Ministero il quale deve seguire determinati criteri, per cui non si possono permettere assicurazioni di ogni tipo. Con questo ordinamento, invece, stabiliamo ampie possibilità di modificare gli statuti.

Secondo punto: qui si vede la necessità della legge soltanto in caso di guerra.

Ora, è vero che noi non siamo in guerra, però, come hanno fatto tutte le altre nazioni, ci premuniamo con un disegno di legge che possa servirci non solo per il caso di guerra, ma anche per tutte le altre eventualità.

Per esempio, siccome c'è una guerra in Corea, le navi che dovessero navigare in quei mari non verrebbero assicurate dalle nostre compagnie.

D'altra, parte uno dei gravi problemi da risolvere è, precisamente, quello dei rischi ordinari per le costruzioni delle navi. Oggi le compagnie di assicurazioni italiane non hanno la capacità di assicurare tutte le costruzioni di navi, che oggi costano parecchi miliardi. Con questo disegno di legge veniamo incontro a queste esigerze.

Riferendomi, poi, a ciò che ha detto l'onorevole Giolitti, devo dichiarare che a noi sono note le capacità di copertura...

GIOLITTI. Non basta affermare che sono note: ma su quali basi ci sono note ?

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Lei ha affermato che ci sono ignote le capacità di copertura e io le rispondo che invece, ci sono, note; e dovrebbero essere note anche a lei dal momento che fa queste obiezioni. Ma voglio aggiungere che questo argomento non serve affatto, perché o le capacità ci sono, ed allora la legge non interviene, o non ci sono, ed allora è necessaria la legge.

GIOLITTI. E allora è molto importante accertare le capacità.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Ma noi le conosciamo ! Comunque, a me basta sapere che non è possibile, oggi, far carico alle compagnie di alcune punte perché vi sono gli statuti e le leggi che stabiliscono dei limiti. Oggi, poiché, i conti delle costruzioni sono aumentati moltissimo (per cui una costruzione di nave costa parecchi miliardi, e supera la cifra che lei stesso ha ricordato di due miliardi e quattrocento milioni) è evidente che è necessario porre il mercato italiano di assicurazioni in condizioni di compiere queste operazioni.

Per quanto riguarda, infine, onorevole Giolitti, il suo accenno alla situazione di monopolio, devo dire che proprio questa legge verrebbe ad impedire tale monopolio.

In fondo, le obiezioni degli onorevoli De Vita e Giolitti poggiano su un solo argomento, quello, cioé, di lasciare il compito di queste assicurazioni soltanto allo Stato.

A questa obiezione rispondo facilmente: se dovessimo far fare le assicurazioni solo dallo Stato, avremmo lo svantaggio che si stabilirebbero premi a carattere politico, il che non sarebbe utile per l'erario. Con questo sistema misto di compensazione, invece, noi abbiamo un mercato libero e, d'altra parte abbiamo determinate garanzie da parte dello Stato; il quale garantisce i rischi e, garantendo i rischi, agisce sui noli, perché è chiaro che se non ci fossero le assicurazioni, i noli sarebbero più elevati.

Perché non lo fa lo Stato direttamente ? Perchè, ripeto, sarebbe costretto a stabilire dei prezzi politici e, in secondo luogo, perché manca oggi di un'attrezzatura adatta per compiere queste operazioni, mentre di tale attrezzatura dispone l'Unione creata nel 1921. D'altra parte, lo Stato vi partecipa, perché l'Unione di riassicurazione è composta da molte compagnie private, ma, soprattutto, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni che, come è noto, è un istituto statale.

FARALLI. In una precedente seduta io avevo chiesto al rappresentante del Governo di precisare quali sono le compagnie che fanno parte di questa Unione e, successivamente, avevo chiesto, in modo esplicito che l'attività riassicurativa fosse svolta solo dall'Istituto nazionale di assicurazioni. Il rappresentante del Governo ha detto, stamane, che tale Istituto non ha un'attrezzatura tale da poter sopperire a tutte le esigenze che si possono presentare nel mercato assicurativo marittimo. Io rispondo che, invece, il nostro istituto è attrezzatissimo per poter rispondere a tutte quelle esigenze. La realtà è che qui si vuole creare un nuovo Ente con precisi scopi affaristici e monopolistici. Lo Stato ha in mano uno strumento il quale può servire a coprire quelle certe esigenze di carattere tecnico e a noi non dovrebbe restare altro che demandare a questo istituto il compito di provvedervi. Creare un oganismo nuovo significa creare qualche cosa che è al di fuori dei nostri interessi.

Quindi, secondo me, la nostra Commissione deve respingere questo disegno di legge.

CARACATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Ringrazio l'onorevole Faralli che, con il suo intervento mi dà occasione di fugare gli ultimi dubbi, se dubbi possono ancora esservi.

L'onorevole Faralli mi ha chiesto quali sono le compagnie che fanno parte dell'Unione; esse sono: La Reale mutua, la Riunione adriatica di sicurtà, la Compagnia di Torino e di Milano, la Fondiaria, l'I. N. A. ed altre.

Inoltre, io non ho detto che il nostro Istituto è inadeguato, ho detto bensì che, allo stato attuale, non è in condizioni di poter adempiere a quelle funzioni, perché non dispone delle attrezzature necessarie. L'I. N. A., nel momento attuale, non è in condizioni di provvedere a questo servizio, tanto è vero che, fino dal 1921, esso fu affidato all'Unione,

che è poi un istituto con partecipazione dello Stato.

Si trattarebbe – si è detto – di uno sviluppo affaristico. Controbatto che, quanto meno per i rischi ordinari, si tratta di un affare per lo Stato, che ha guadagnato circa 500 milioni.

FARALLI. E gli altri, che cosa hanno guadagnato ?

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Allora, bisognerebbe nazionalizzare tutto il servizio delle assicurazioni ! Se vogliamo arrivare a questo, potremo anche farlo, ma non è questa la sede per arrivare a tanto !

Non è, infine, esatta, onorevole Faralli, nemmeno la sua ultima affermazione, secondo la quale andremmo a creare un nuovo organismo. Noi non creiamo nulla, perché questo organismo esiste da 30 anni, dal 1921. Noi non facciamo che convalidare quello che già esiste, perché, in fondo, il disegno di legge che stiamo esaminando, non è altro che una proroga di provvedimenti che sono in vigore dal 1921.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« I rischi dei trasporti marittimi ed aerei, per le quote eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate ad assicurarli, possono essere assunti in riassicurazione da società autorizzate per altri rischi, anche in deroga alle clausole dell'atto costitutivo o dello statuto rispettivo ».

LOMBARDI RUGGERO. Alle obiezioni relative a questo articolo, mosse dall'onorevole De Vita, ha risposto l'onorevole Sottosegretario, ma la risposta non mi ha convinto.

Il termine « possono » desta preoccupazioni: le società non debbono procedere a quelle assicurazioni, ma « possono ». Chi è che può ? Può un consiglio di amministrazione o un'assemblea di soci, adottare deliberazioni che modificano lo statuto sociale e le finalità di quell'ente privato ?

Evidentemente, se può l'assemblea dei soci modificare lo statuto, non abbiamo bisogno di una legge che autorizzi a farlo; se, invece, vogliamo varare questa legge, vuol dire che abbiamo intenzione di modificare gli statuti a dispetto degli azionisti, senza che questi siano interpellati.

Non capisco, poi, quel «possono»: o le società sono obbligate a modificare gli statuti, e allora quel «possono» deve diventare un « debbono », o non sono obbligate, in quanto le variazioni sono di competenza dei soci, e allora tanto vale sopprimere l'articolo.

PAGANELLI, *Relatore*. Non capisco l'eccezione dell'onorevole Lombardi.

È una facoltà che diamo con questo disegno di legge: non può lo Stato imporre questa via alle società. La stessa Unione — vedi articolo 3 – « può » essere autorizzata.

DE VITA. Ci vuole l'assemblea dei soci, per modificare lo statuto !

PAGANELLI, *Relatore*. Si è detto che incorriamo nella violazione dei diritti dei terzi; con il termine « debbono », rafforzereste questa violazione !...

SAGGIN. La disposizione ha questo significato. Oggi per poter riassicurare qualsiasi rischio, ogni società deve fare una domanda al Governo, ed il Governo ha la facoltà di concedere o meno la autorizzazione. Il disegno di legge dà un'anticipazione, una concessione che le società non hanno ancora chiesto. In pratica, significa che il Governo dà a priori, a tutte le società, la possibilità di poter fare, in qualsiasi momento, delle riassicurazioni, anche per rischi che, per statuto, non avrebbero possibilità di fare.

SANNICOLO'. Sarebbe giusto il ragionamento se non vi fosse l'ultima frase: « anche in deroga alle clausole dell'atto costitutivo ». Qui si ha un intervento della legge negli statuti interni.

LOMBARDI RUGGERO. Propongo, allora che, dopo la parola «possono», siano aggiunte le parole: « su conforme delibera dell'assemblea dei soci ».

Presento a tal fine formale emendamento.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ritengo che non si possano accettare le proposte dell'onorevole Lombardi. Sopprimendo l'articolo, 1 mancheremmo di una norma per arrivare ai risultati che auspichiamo.

Quanto a sostituire la parola « possono » con quella « debbono », oltre alle considerazioni fatte dall'onorevole Saggin, debbo fare osservare che, se imponessimo alle compagnie di passare alla riassicurazione, anche se non ne sono capaci economicamente, faremmo, certamente, il danno dei terzi, oltre al fatto che ci imporremmo alla volontà dei soci.

Quanto, poi, all'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Lombardi: « su conforme delibera dell'assemblea dei soci », faccio notare che esso è superfluo, perché è logico che la modifica dello statuto non può avvenire se non in base alle norme del codice civile.

DE VITA. Si sopprimano allora le parole: « anche in deroga all'atto costitutivo ».

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* No, perché sopprimeremmo, allora, tutto l'articolo: se lo statuto prevede una sola forma di assicurazione, e noi vogliamo farne diverse, evidentemente, bisogna includere quella frase. In questo modo, diamo modo alle compagnie di modificare il loro statuto, in base ai criteri ed ai principi di questo disegno di legge, e con il rispetto delle forme volute dal codice civile.

LOMBARDI RUGGERO. Con questa precisazione inserita a verbale, rinuncio a tutte le mie proposte.

SANNICOLO'. Questo articolo non dà la possibilità di modificare gli statuti: esso dà la possibilità alle compagnie di intervenire in questo servizio, anche in deroga ai loro statuti, senza doverli modificare. Questo articolo, insomma, dà la possibilità ai consigli di amministrazione di assumere rischi, senza convocare l'assemblea degli azionisti.

PAGANELLI, *Relatore.* Non è così.

BONINO. Onorevole Sottosegretario, se il disegno di legge ci venisse presentato con carattere di urgenza, in vista di un conflitto, capirei che in esso figurasse questo articolo 1, poiché le società non avrebbero il tempo di convocare le assemblee e modificare i loro statuti per provvedere alle riassicurazioni.

Ma siamo – fortunatamente – in tempo di pace; le compagnie che vogliono provvedere alla riassicurazione dei rischi, quando ciò non è consentito dai loro statuti, hanno tutto il tempo di convocare le loro assemblee, di mettersi in regola, di far ratificare i loro statuti dagli organi competenti, e infine provvedere alla riassicurazione.

PAGANELLI, *Relatore.* Non mi rendo conto degli ultimi interventi giacchè, in definitiva, avendo approvato i principî generali di questo disegno di legge, se arrivassimo ad una modifica del genere, verrebbe a mancare il presupposto di tutta la legge, infatti, attraverso quel «possono» noi cerchiamo di aumentare le capacità di assorbimento da parte del mercato, e, pertanto, l'articolo 1 costituisce, in certo senso, la premessa dell'articolo 3, quando, superate queste capacità di assorbimento, interviene la riassicurazione.

Il giorno in cui noi non ponessimo in questo modo il mercato assicurativo nazionale nella condizione di intervenire al massimo in queste assicurazioni, verrebbe a mancare il fondamento a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho dato lettnra.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La composizione del Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, è modificata anche agli effetti del regio decreto stesso, nel modo seguente:

un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio, presidente;

il capo dell'ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri;

due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno per la marina e uno per l'aeronautica, membri;

due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, membri;

un rappresentante della Corte dei conti, membro;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro;

due rappresentanti delle imprese assicuratrici, membri;

un rappresentante delle imprese armatoriali, membro.

I rappresentanti delle imprese assicuratrici e di quelle armatoriali sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale ».

PAGANELLI, *Relatore.* Nella precedente seduta, avevo proposto, per ragioni di tecnica legislativa e per la armonia del disegno di legge, di spostare l'articolo 3 e l'articolo 4, facendoli divenire rispettivamente 2 e 3.

PRESIDENTE. ritengo che convenga approvare prima gli articoli nel loro ordine attuale. In sede di coordinamento, si procederà poi a queste modifiche formali.

FARALLI. Nel comitato di vigilanza sono rappresentati, come vedo, una quantità di direttori generali, di armatori, ecc.: non c'è però nessuna rappresentanza del personale. Ora, quando le navi navigano, chi le fa andare, chi corre i rischi è il marinaio. Noi, recentemente, onorevoli colleghi, abbiamo avuto un caso di contestazioni proprio da parte del personale viaggiante, a proposito

di un certo piroscafo che era stato noleggiato per la Corea, senza che fosse stata definita la questione se al personale fosse considerato o meno il maggior rischio, così come per la nave.

E ci fu una vertenza sindacale al riguardo. È pertanto indispensabile che, nel Comitato di vigilanza, vi sia anche la rappresentanza della gente di mare. Faccio quindi formale proposta in tal senso.

SAGGIN. Vorrei sapere se il comitato di vigilanza, secondo la legge del '46, viene nominato con decreto del Ministro dell'industria e commercio.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Si. Quanto all'emendamento dell'onorevole Faralli, ritengo che esso non possa essere accettato dalla Commissione, perché questa è una legge che riguarda l'assicurazione e la riassicurazione delle cose, cioè delle merci e dei natanti, non delle persone.

PAGANELLI, *Relatore.* Concordo con l'onorevole Sottosegretario, giacché questo disegno di legge non è che una modificazione delle precedenti disposizioni, originata esclusivamente dal mutato ordinamento di alcuni ministeri.

DE VITA. Desidererei conoscere i motivi che hanno consigliato al Governo di includere nel comitato di vigilanza il direttore generale dell'istituto che deve fare la riassicurazione. Potrà essere chiesto il suo parere, ma senza attribuirgli un voto deliberativo come è disposto in questo articolo.

PAGANELLI, *Relatore.* Questo comitato deve avere tutti gli elementi per valutare; mi pare quindi, che non dovrebbe mancare questo direttore generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Faralli ha presentato il seguente emendamento:

«*all'articolo 2 dopo:* un rappresentante dell'impresa di materiali *aggiungere:*

un rappresentante della gente di mare designato dalla F.I.L.M. ».

Tale emendamento non è accettato né dal Governo né dal relatore.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione, l'articolo 2 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro sentito il Comitato indicato nell'articolo 2, può autorizzare l'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, in aggiunta alla riassicurazione dei rischi mine prevista nel predetto regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, la riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei, che eccedono la capacità di copertura del mercato assicurativo nazionale, e per i quali venga a mancare, per qualsiasi causa, la possibilità o l'efficacia della riassicurazione presso mercati esteri ».

DAMI. Intendo sottoporre ai colleghi una questione pregiudiziale. Quella che noi stiamo discutendo è, evidentemente, una legge di delega del Parlamento al Governo, perché con essa il Governo è autorizzato a compiere certe operazioni che può fare o meno a seconda della sua discrezionalità. Ora, una legge di delega, a mio avviso, dovrebbe portare un limite di somma, di rischi; qui manca invece ogni limite di somma da riassicurare.

Di più, è stato rispettato l'articolo 81 della Costituzione? Da qual fonte, cioè si dovrebbero trarre i fondi per fare fronte alle spese conseguenti agli eventuali sinistri che si verificassero, spese che sono a carico dello Stato?

PAGANELLI. *Relatore.* Posso assicurare l'onorevole Dami che la Commissione finanze e tesoro ha esaminato l'aspetto finanziario, ed ha espresso parere favorevole a questo disegno di legge.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Onorevole Dami, quanto le ha risposto l'onorevole relatore credo valga a tranquillarla. Potrò aggiungere, tuttavia, poiché ella ha parlato di delega, che qui non si concede alcuna delega legislativa, ma, soltanto, si affida un potere discrezionale all'amministrazione. La amministrazione, onorevole Dami, è fondata precipuamente sul potere discrezionale: se non c'è potere discrezionale, non c'è amministrazione.

Non siamo, quindi, nel campo della delega. D'altronde, non c'è bisogno di alcuna copertura di spese, perché lo Stato interviene attraverso l'Istituto nazionale delle assicurazioni e i rischi sono coperti dai premi.

GIOLITTI. Il disegno di legge, allora, deve essere formulato diversamente.

DAMI. Ma un conto è lo Stato e un conto è l'Istituto delle assicurazioni.

DE VITA. Senza dubbio, il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro è autorevolissimo, però io dissento da questo. Noi possiamo anche arrivare a dire – arrampi-

candoci sugli specchi – che il rischio sarebbe coperto dall'Istituto di assicurazioni; ma se c'è una perdita, chi la copre? Lo Stato. Si tratta di somme rilevantissime e mi meraviglia che la Commissione finanze e tesoro abbia espresso parere favorevole.

GRILLI. Qui è detto, molto chiaramente, che chi si assume la riassicurazione è lo Stato e non l'Istituto di assicurazione, il che vuol dire che gli eventuali rischi e gli eventuali danni per sinistri sono a carico dello Stato. Ora, evidentemente, o voi modificate questa dizione, sopprimendo questo inciso, oppure, come diceva l'onorevole Dami, allorché si va incontro a spese sostenute da parte dello Stato, occorre precisare i mezzi con cui farvi fronte. Non possiamo confondere il bilancio dello Stato con il bilancio dell'Istituto.

MANUEL GISMONDI. L'articolo 3 dice chiaramente che la riassicurazione è fatta dall'Unione italiana di riassicurazione. Quindi, siccome l'ente di riassicurazione è l'Unione, i premi relativi alle assicurazioni sono di spettanza dell'Unione italiana riassicuratori, e i pagamenti fanno carico all'Unione stessa. Questa Unione italiana, effettivamente, agisce a nome e per conto dello Stato, quindi, gli utili che risultano dal bilancio (e del bilancio l'Unione deve dar conto allo Stato), in definitiva, spettano allo Stato. Ma l'ente che fa l'operazione è l'Unione, i premi sono riscossi dall'Unione, i rischi sono a carico dell'Unione. Tale operazione può risultare utile come può risultare una perdita. Normalmente, si fa fronte ai pagamenti dei rischi con i premi. Se non basta noi ci troviamo nel caso in cui lo Stato concede delle garanzie. Ora, tutte le volte che una legge ha contemplato la possibilità di una obbligazione da parte dello Stato, si è deciso che l'articolo 81 della Costituzione non trova applicazione. Questo principio ha già avuto applicazione, perché, ogni qual volta si sono autorizzati degli enti finanziari a eseguire operazioni finanziarie, si è detto che alle spese si sarebbe fatto fronte con il pagamento degli interessi, e che, perciò, l'operazione autorizzata era una operazione a titolo oneroso compiuta da un ente. Lo Stato, però, concedeva la sua approvazione. Ogni qual volta si è parlato delle obbligazioni dello Stato, che risultano dai bilanci, si è detto: esistono anche delle obbligazioni statali potenziali derivanti dalle assicurazioni; ma quando una legge autorizza l'operazione, il pagamento è coperto dai premi e si presume che i premi coprano i rischi.

PRESIDENTE. Essendo iniziata la seduta in aula, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI